

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LE

Procedura di verifica assoggettabilità a VIA. Proponente Snam Rete Gas.

**SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA
IL DIRIGENTE**

Visti:

- l'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno e che nel corso dello stesso non è consentito il ricorso all'indebitamento, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza ed è altresì consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222;
- il decreto del Ministro dell'interno del 28 ottobre 2015, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, oltre a differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2016, autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio;
- l'articolo 163, comma 1, D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che "Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato."
- il comma 3 dell'art. 1 ter della legge 125/2015 che dispone che nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano le disposizioni di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015.
- l'articolo 163, comma 5, D.Lgs. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
- la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari il 4 gennaio 2016, avente Prot. n° 98, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del dlgs 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2016 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge";
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo

politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n.4, "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

Premesso:

- che SNAM RETE GAS S.p.A., con istanza del 30/03/2015, acquisita al protocollo n. 21964 dello 03/04/2015, ha richiesto la verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 11/2001, per la realizzazione di metanodotto, denominato "*Allacciamento Metalupiae S.r.l. di Muro Leccese, DN 100 (4") - 75 bar*", nei Comuni di Muro Leccese e di Maglie, allegando la relativa documentazione tecnica in formato cartaceo e su supporto informatico;
- che il progetto necessita dell'espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA poiché riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera B.2.g/5 "*installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva inferiore ai 20 km*" dell'Elenco B.2 allegato alla L.R. n. 11/2001 e successive modifiche;
- che il Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, con nota prot. n. 24482 del 16/04/2015, ha sollecitato il Proponente a procedere agli adempimenti di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico al procedimento;
- che la società proponente ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso della procedura di verifica sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 81 dell'11/06/2015;

- che il Servizio Ambiente, con nota n. 37822 del 16/06/2015, preso atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di partecipazione, ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento e, contestualmente, all'indizione di Conferenza dei Servizi, convocata, per la prima seduta, in data 07/07/2015;
- che con comunicazione protocollo n. 101279 dello 06/07/2015, acquisita in atti al protocollo n.45318 del 14/07/2015, ASL LECCE – SISP Maglie ha preavvisato della propria assenza alla Conferenza, non avendo provveduto il proponente alla consegna degli elaborati di progetto;
- che con nota n.15454 dello 06/07/2015, acquisita al protocollo in ingresso n.43527, il Comune di Maglie ha comunicato la propria impossibilità a partecipare ai lavori della Conferenza;
- che in data 07/07/2015 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale risulta trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota n. 46993 del 21/07/2015;
- che nel corso delle suddetta seduta si è evidenziato quanto di seguito:
«I lavori della Conferenza sono coordinati dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale, constatata la presenza di:
 - *SNAM RETE GAS S.p.A.: Rag. Lorenzo Razzi, rappresentante delegato; Maurizio Fumai e Castrovilli Michele, tecnici;*
 - *ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;*
 - *PROVINCIA DI LECCE – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria: Ing. Roberto Aloisio;**e la assenza di:*
 - *ASL LECCE – AREA SUD MAGLIE;*
 - *COMUNE DI MURO LECCESE;*
 - *COMUNE DI Maglie;**alle ore 12,00 dichiara aperta la seduta.*
Con nota protocollo n. 15454 dello 06/07/2015, il Comune di Maglie ha preavvisato della propria impossibilità a partecipare alla riunione.
Ad apertura dei lavori la parola è ceduta ai referenti di SNAM RETE GAS, al fine di fornire una sintetica descrizione delle finalità e caratteristiche dell'opera, delle tecnologie utilizzate e del contesto territoriale ed ambientale in cui essa si troverà inserita.
Il rappresentante di ARPA prescrive, a integrazione degli atti tecnici di progetto, la redazione di studio previsionale acustico sull'impatto derivante dall'attività di cantiere.
L'ing. Aloisio pone l'accento sulla circostanza che il tracciato del metanodotto di progetto interessa, con riferimento al vigente PPTR, una "Area di rispetto dei boschi" (UCP), area annessa di rispetto dei 100 metri (ulteriore contesto) all'intorno di area a "Bosco".
La fattibilità del metanodotto è pertanto subordinata a una preventiva valutazione di conformità, in particolare da parte dei Comuni territorialmente competenti, alle NTA di attuazione del PPTR (art. 63 comma 2 a6 - Misure di salvaguardia ed utilizzazione -), anche in funzione di eventuali diverse delimitazioni delle fasce di rispetto nella pianificazione comunale».
- che il Servizio Ambiente ha provveduto a convocare, con nota prot. n. 53696 dello 03/09/2015, per il giorno 08/10/2015, la seconda seduta della Conferenza di Servizi;
- che con nota n.8272 del 25/09/2015, acquisita al protocollo in ingresso n.58280, il Comune di Muro Leccese ha comunicato di non aver ricevuto la documentazione di impatto acustico;

- che nel corso delle suddetta seconda riunione della Conferenza, il cui verbale dei lavori risulta notificato con nota n.62268 del 13/10/2015, si è evidenziato quanto di seguito:

«I lavori della Conferenza sono presieduti dal Responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale, constatata la presenza di:

- *SNAM RETE GAS S.p.A.: Rag. Lorenzo Razzi, rappresentante delegato; Maurizio Fumai e Castrovilli Michele, tecnici;*

- *ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;*

- *PROVINCIA DI LECCE – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria: Ing. Roberto Aloisio;*

e la assenza di:

ASL LECCE – AREA SUD MAGLIE;

COMUNE DI MURO LECCESE;

COMUNE DI Maglie;

alle ore 10,00 dichiara aperta la seduta.

Gli intervenuti sono informati che il Comune di Muro Leccese, con nota protocollo n. 8272 del 25/09/2015, trasmessa tramite PEC, ha comunicato alla Provincia di non aver ricevuto le integrazioni documentali, riguardanti l'impatto acustico, richieste dalla Conferenza.

Il delegato di SNAM RETE GAS fornisce al referente ARPA Puglia copia dello studio previsionale acustico sull'impatto derivante dall'attività di cantiere, assumendo l'impegno di trasmettere l'elaborato ai restanti componenti.

La Conferenza, preso atto del mancato intervento dei rappresentanti dei Comuni territorialmente interessati dal tracciato del metanodotto, i quali, come evidenziato nella precedente seduta, sono chiamati ad esprimersi circa la conformità del progetto con le norme PPTR, anche in funzione di eventuali diverse delimitazioni delle fasce di rispetto nella pianificazione comunale, sospende i lavori alle ore 12,30, per essere aggiornata a data da definirsi»;

- che in allegato a nota di data 26/11/2015, acquisita in atti al prot. n. 73586 dello 03/12/2015, SNAM RETE GAS ha trasmesso agli enti partecipanti alla Conferenza la documentazione previsionale di impatto acustico;

- che il Servizio Ambiente, preso atto della avvenuta trasmissione della relazione d'impatto acustico, ha provveduto a convocare, con nota prot. n. 2422 del 15/01/2016, per il giorno 16/01/2016, la terza seduta della Conferenza di Servizi;

- che nel corso delle suddetta riunione della Conferenza, il cui verbale dei lavori risulta notificato con nota n.9749 del 22/02/2016, si è evidenziato quanto di seguito:

«I lavori della Conferenza sono coordinati dal Responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale, constatata la presenza di:

- *SNAM RETE GAS S.p.A.: Ing. Angelo Antonio De Fazio, rappresentante delegato; Ing. Michele Castrovilli;*

- *COMUNE DI MURO LECCESE: Ing. Luca Botrugno, Responsabile Settore II - Tecnico;*

- *COMUNE DI MAGLIE: Dott. Ernesto Toma, Sindaco; Arch. Lucia Marzo, Dirigente Settore III;*

e la assenza di:

- *ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce;*

- *ASL LECCE – AREA SUD MAGLIE;*

alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.

In apertura dei lavori il dott. Piccinno procede a un sintetico riepilogo dell'iter procedimentale, accennando alla circostanza che il tracciato del metanodotto di progetto interessa, con riferimento al vigente PPTR, una "Area di rispetto dei boschi" (UCP), buffer della ampiezza di 100 metri all'intorno di area boscata.

La fattibilità del metanodotto è pertanto subordinata a una preventiva valutazione di conformità, in particolare da parte dei Comuni territorialmente competenti, alle NTA di attuazione del PPTR (art. 63 -

Misure di salvaguardia ed utilizzazione per l'area di rispetto dei boschi, comma 2, voce a6), anche in funzione di eventuali diverse delimitazioni delle fasce di rispetto nella pianificazione comunale.

Ai rappresentanti dei Comuni intervenuti è pertanto chiesto di esprimersi circa la compatibilità del progetto con le norme PPTR.

Entrambi i referenti tecnici dei Comuni, ing. Botrugno e arch. Marzo, concordano nella possibilità per il proponente di avvalersi (art. 95 delle NTA del PPTR) della deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che l'opera pubblica o di pubblica utilità sia comunque compatibile con gli obiettivi di qualità e non abbia alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga compete alla Regione.

Sotto il più generale profilo della valutazione dell'impatto ambientale del metanodotto si acquisiscono i pareri favorevoli espressi sia dal Sindaco del Comune di Maglie, sia dal Responsabile del Settore II – Tecnico del Comune di Muro Leccese.

- che ARPA Puglia – DAP Lecce, con nota n. 15880 dell'11/03/2016 (in atti al protocollo n.13837 del 14/03/2016), ha comunicato, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole condizionato al progetto;

Considerato che il funzionario istruttore riferisce che espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, è emerso quanto di seguito.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto consta nella realizzazione di un metanodotto denominato "Allacciamento METALUPIE S.r.l. di Muro Leccese (LE)", DN 100 (4") - 75 bar, per consentire la fornitura di gas metano a costruenda stazione di servizio in territorio del Comune di Muro Leccese.

Catastalmente l'allacciamento s'individua nel Foglio di mappa n.21, particelle 60, 61 e 45 del Comune di Maglie, e nel Foglio di mappa n.16, particella 84, del Comune di Muro Leccese.

La derivazione prenderà origine dal metanodotto in esercizio "Derivazione per Sanarica DN 250 (10") - 75 bar" in località "Masseria Pascarito" a cavallo del confine dei comuni di Maglie e Muro Leccese. Essa sarà realizzata mediante l'inserimento di un pezzo a tee a riduzione sul metanodotto in esercizio a valle del quale verrà realizzato un impianto P.I.D.A (Punto di Intercettazione con Discaggio di Allacciamento).

All'uscita dall'impianto la direttrice del metanodotto proseguirà in parallelo alla strada vicinale asfaltata "Fraganite", per circa 130 m, per poi attraversarla perpendicolarmente e terminare con un P.S.E.T. (Punto di Sezionamento Elettrico Terminale) nel punto di riconsegna.

Le tubazioni costituenti l'opera in progetto sono in acciaio Grado L360 MB. Essendo la pressione massima di esercizio (MOP) > 16 bar, i tubi saranno conformi agli standard previsti dalla norma UNI EN 1594. Il diametro nominale da utilizzare sarà DN 100 (4") - DE 114,3 mm, SP 5,2 mm.

I tubi e tutte le strutture metalliche interrate saranno opportunamente protetti mediante sistemi integrati di rivestimento isolante (protezione passiva costituita da un rivestimento esterno in polietilene estruso) e protezione catodica (mediante corrente elettrica impressa).

Tutti i materiali costituenti il P.I.D.A. saranno sabbiati, primerizzati e verniciati.

L'ampiezza della fascia di asservimento, trattandosi di metanodotto caratterizzato da un DN 100 (4") e da una pressione di progetto pari a 75 bar, è stata prevista di larghezza pari a 27 m a cavallo della condotta (13.5 m per parte).

Le operazioni di scavo e di montaggio delle tubazioni richiedono l'apertura di un'area di lavoro, che dovrà avere una larghezza tale da consentire la buona esecuzione dei lavori e il transito dei mezzi di servizio e di soccorso. L'area di passaggio, essendo la condotta in progetto caratterizzata da un DN 100 (4"), avrà una larghezza complessiva pari a 14 m, distribuita, secondo senso gas, come di seguito riportato:

- m 6 a destra;
- m 8 a sinistra.

Sarà predisposta, in prossimità del cantiere di lavoro, una o più piazzole per il deposito temporaneo delle tubazioni e delle curve necessarie alla realizzazione dell'allacciamento.

I tubi saranno congiunti mediante saldatura ad arco elettrico e l'accoppiamento sarà eseguito mediante accostamento di testa di due tubi, in modo da formare, ripetendo l'operazione più volte, i tratti di condotta.

Dopo l'alloggiamento della condotta si procederà al rinterro con il materiale precedentemente scavato ed accantonato.

L'intervento in progetto non comporta la dismissione di tratti di metanodotto esistenti.

Al termine dei lavori è previsto il ripristino dell'intera area di cantiere, così da riproporre la situazione paesaggistica antecedente le fasi di cantiere.

UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI

La quantità di acqua necessaria per le attività di cantiere sarà soddisfatta tramite rifornimento con autobotti.

Saranno utilizzati combustibili liquidi per l'alimentazione dei motori delle macchine e degli automezzi utilizzati in cantiere. L'approvvigionamento di questi materiali sarà curato dalla ditta appaltatrice, che, se opportuno, potrà creare anche un deposito in cantiere per le piccole scorte.

INQUINAMENTO E DISTURBI

Per la fase di cantiere sono previste emissioni di gas di scarico dai motori a combustione di macchine e attrezzature di cantiere.

Vi sarà inoltre una produzione di polveri, connessa alla movimentazione dei materiali e al transito dei veicoli da cantiere.

Le attività di cantiere produrranno un incremento della rumorosità nelle aree interessate, limitatamente alle ore diurne e per brevi periodi. L'attività maggiormente rumorosa è sicuramente quella riguardante l'esecuzione degli scavi e dei rinterri. Trattasi però d'impatti limitati alla sola fase di cantiere ai fini della realizzazione delle opere di progetto e quindi di carattere reversibile.

Al fine di limitare gli effetti derivanti da suddette attività di cantiere, in particolare per le emissioni polverulente, dovrà essere prevista la bagnatura delle aree interessate con idonei sistemi di nebulizzazione e la copertura dei veicoli utilizzati per il trasporto del materiale inerte. Inoltre i percorsi dei mezzi utilizzati (al fine di limitare gli impatti sia di natura emissiva ma anche dal punto di vista del rumore su eventuali recettori sensibili) dovranno evitare il più possibile gli attraversamenti di aree caratterizzate dalla presenza d'insediamenti residenziali limitando in particolare l'attività di cantiere alle sole ore diurne.

CONFORMITÀ DEL PROGETTO CON LA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA, NONCHÉ CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ESISTENTI

Dall'analisi degli strumenti di pianificazione a carattere nazionale si evince che il metanodotto in oggetto non interferisce con aree sottoposte a vincolo idrogeologico né con aree boscate. Per quanto concerne l'interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, l'opera non interferisce con habitat naturali protetti.

L'intervento in esame non rientra in area previste dalle perimetrazioni del PAI - Assetto Idraulico.

Gli strumenti di pianificazione vigenti nei comuni di Maglie (LE) e Muro Leccese (LE) sono costituiti dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.). Da questi si evince che l'intervento ricade in zona Agricola in entrambi i comuni.

Con riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) approvato dalla Giunta regionale, con la deliberazione n. 1514 del 27/07/2015, si evince dall'esame della relativa cartografia, che l'intervento

interferisce con "Area di rispetto dei boschi" (UCP), buffer dell'ampiezza di 100 metri all'intorno di area boscata.

Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi le Norme Tecniche del PPTR indicano non ammissibile la realizzazione di gasdotti e relative opere accessorie fuori terra.

I referenti tecnici dei Comuni hanno tuttavia convenuto, nel corso della Conferenza di Servizi, sulla possibilità per il proponente di avvalersi (art. 95 delle NTA del PPTR) della deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che l'opera pubblica o di pubblica utilità sia comunque compatibile con gli obiettivi di qualità e non abbia alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga compete alla Regione.

Tutto ciò esposto in premessa, preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
 - 1) affissione all'Albo Pretorio dei Comuni dell'avviso concernente la verifica di assoggettabilità a VIA del progetto;
 - 2) pubblicazione di identico avviso della verifica di assoggettabilità sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 81 dell'11/06/2015;
senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- dei pareri favorevoli al progetto espressi dagli Enti convocati in Conferenza di Servizi: ARPA Puglia, Comune di Muro Leccese e Comune di Maglie;

Ritenuto:

- di poter considerare acquisito, ai sensi dell'art.14/ter, c. 7, della L.241/90, l'assenso del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ASL LECCE – AREA SUD, non avendo detto ente, all'esito dei lavori della Conferenza, espresso definitivamente la propria volontà sulla realizzazione del progetto;

Valutato:

- che l'istruttoria tecnica condotta, anche in considerazione delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri espressi dagli Enti convocati, ha evidenziato che le analisi a carattere ambientale svolte consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e la individuazione, descrizione e valutazione degli impatti diretti e indiretti che l'opera può comportare sui fattori ambientali;
- che trattasi comunque di un intervento con un impatto da considerarsi poco significativo, in riferimento sia al limitato sviluppo della condotta interrata, che al regime vincolistico dell'ambito territoriale interessato (privo di particolari emergenze ambientali e paesaggistiche) e alla limitata durata temporale del cantiere;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s'intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, il progetto per la realizzazione del metanodotto denominato "*Allacciamento METALUPIE S.r.l. di Muro Leccese (LE)*", DN 100 (4") - 75 bar, nei Comuni di Muro Leccese e di Maglie, catastalmente individuato nel foglio n.21, mappali 60, 61 e 45 del Comune di Maglie, e nel foglio n.16, mappale 84, del Comune di Muro Leccese, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A.;
- di stabilire, per le ragioni sopra richiamate, che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al conseguimento, di autorizzazione paesaggistica o di compatibilità in deroga alle prescrizioni previste dal

Titolo VI delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, trattandosi di intervento di pubblica utilità per il quale trova applicazione la disciplina dell'art. 95 delle NTA del PPTR;

- di disporre che l'esclusione della procedure di V.I.A. resta subordinata alla condizione che la proponente SNAM RETE GAS S.p.A. ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito richiamate:

Prescrizioni ARPA Puglia

- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata la comunicazione completa relativa all'utilizzo delle terre e rocce da scavo prevista per legge (la cui modulistica è reperibile alla pagina web http://www.arpa.puglia.it/web/guest/terre_rocce_da_scavo);
- in fase esecutiva sia effettuata una valutazione d'impatto acustico nelle reali condizioni di esercizio nel cantiere. Qualora la valutazione fonometrica dimostrasse il mancato rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare le immissioni sonore dell'attività suddetta, entro i limiti normativi e/o richiesta di eventuali deroghe al comune di appartenenza ai sensi della L.R. n.3 del 12/02/2002;

Ulteriori prescrizioni

- la gestione dei materiali di scavo durante l'installazione del gasdotto dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 186 del D.Lgs. 152/06 e R.R. n. 5/2011;
- sia assicurato il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico;
- per l'intera durata del cantiere dovranno adottarsi tutte le precauzioni necessarie e dovranno attivarsi tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dall'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere, nel rispetto della normativa vigente;
- le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate e dovranno essere realizzati idonei bacini di contenimento di eventuali perdite per silos o contenitori di liquidi pericolosi o inquinanti;
- dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto; dovranno inoltre essere adottati e mantenuti in cantiere protocolli operativo-gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi;
- i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto;
- si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere non pavimentate e degli eventuali stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
- le aree di cantiere verranno recintate con barriere antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
- l'organizzazione dei turni di lavoro dovrà seguire criteri finalizzati a diminuire l'impatto acustico nelle ore più sensibili (06:00-08:00 e 19:00-22:00); saranno da evitare, inoltre, le lavorazioni più rumorose nel periodo notturno 22:00-06:00;
- presso le aree di cantiere dovranno essere presenti appositi cassoni scarrabili atti alla raccolta delle eventuali diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti;
- si dovrà provvedere al tempestivo ripristino ambientale delle aree utilizzate per ospitare i cantieri temporanei/mobili;
- dovrà garantito il trasferimento delle eventuali essenze arboree presenti in loco e meritevoli di tutela, che interferiscano con il progetto e le correlate attività di cantiere e, nel caso in cui ciò non sia tecnicamente fattibile, dovrà essere garantito l'impianto di essenze analoghe in numero almeno pari a quelle spiantate;

- di demandare, per quanto di competenza dell'Ente, alla Polizia Provinciale la verifica dell'ottemperanza alle sopra citate condizioni e prescrizioni;
- di fare salva ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o atto d'assenso comunque denominato, necessario per la realizzazione delle opere di progetto;
- l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall'art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 "*Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale*";
- di notificare il presente provvedimento alla proponente SNAM RETE GAS S.p.A. (**distrettosor@pec.snamretegas.it**), e di trasmetterlo, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, ai seguenti soggetti:
 - Comune di Muro Leccese (**protocollo.muro@pec.rupar.puglia.it**);
 - Comune di Maglie (**urbanistica.comunemaglie@pec.rupar.puglia.it**);
 - Corpo di Polizia Provinciale (**poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it**);
 - ARPA PUGLIA – DAP Lecce (**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**);
 - ASL LECCE –AREA SUD Maglie (**sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it**);
- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questo Ente;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul B.U.R.P..

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE
E TUTELA VENATORIA
Ing. Dario Corsini